

REGOLAMENTO (CE) N. 1782/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1995 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1995 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1995 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2698/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2698/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

⁽²⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 95.